



## Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 593-2023 - Seduta N° 3814 - del 22/06/2023 - Numero d'Ordine 28

Prot/2023/870748

Oggetto Aggiornamento Direttiva vincolante (art. 8 L.R. 41/06) "Requisiti minimi necessari all'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing" di cui alle D.G.R. n. 787/2008 "Direttiva vincolante "Requisiti igienico-sanitari necessari alle attività di tatuaggio e piercing in ambito regionale"" e n. 831/2009 "Modifiche e integrazioni alla direttiva vincolante "Requisiti igienico-sanitari necessari alle attività di tatuaggio e piercing in ambito regionale""

Struttura Proponente Settore Tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro

Tipo Atto Deliberazione

---

### Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

| Componenti della Giunta  |                                       | Presenti | Assenti |
|--------------------------|---------------------------------------|----------|---------|
| Giovanni TOTI            | Presidente della Giunta Regionale     | X        |         |
| Alessandro PIANA         | Vicepresidente della Giunta Regionale | X        |         |
| Andrea BENVEDUTI         | Assessore                             | X        |         |
| Simona FERRO             | Assessore                             | X        |         |
| Giacomo Raul GIAMPEDRONE | Assessore                             | X        |         |
| Angelo GRATAROLA         | Assessore                             | X        |         |
| Augusto SARTORI          | Assessore                             | X        |         |
| Marco SCAJOLA            | Assessore                             | X        |         |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | 8 | 0 |
|--|---|---|

Relatore alla Giunta GRATAROLA Angelo

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

**La Giunta Regionale**

All'unanimità ha approvato il provvedimento

---

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. a punto 1 sub g

**Elementi di corredo all'Atto:**

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- La L. 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";
- il D.M. 15/10/2015, n. 206 "Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista";

Viste:

- la L.R. 41 del 07/12/2006 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale", ed in particolare l'art. 8 "Direttive vincolanti e funzioni di indirizzo";
- la DGR n. 787 del 04/07/2008 "Direttiva vincolante "Requisiti igienico-sanitari necessari alle attività di tatuaggio e piercing in ambito regionale";
- la DGR n. 831 del 19/06/2009 "Modifiche e integrazioni alla direttiva vincolante "Requisiti igienico-sanitari necessari alle attività di tatuaggio e piercing in ambito regionale".

Considerato che ad oggi il riferimento nazionale in materia di attività di tatuaggio e piercing è costituito dalle "Linee Guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza" emanate dal Ministero della Sanità con nota n. 2.8/156 del 5.2.1998, che individuano le seguenti modalità di intervento:

- definizione di misure igieniche, di prevenzione e di educazione sanitaria;
- formazione professionale degli operatori che eseguono tatuaggi e piercing;
- informazione sui rischi connessi alle procedure di tatuaggio e piercing;
- sorveglianza dell'autorità sanitaria locale sul rispetto delle norme igieniche, strutturali e funzionali delle attività;

Considerato altresì che il citato D.M. 206/2015 identifica, nell'ambito esclusivo della disciplina delle attività di estetista di cui alla L. 4 gennaio 1990, n. 1, gli apparecchi per uso estetico, tra cui in particolare il dermografo per dermopigmentazione, per il quale, nella scheda tecnico-informativa n. 23 del Decreto, è previsto uso esclusivo da parte di "operatori estetici" adeguatamente e specificamente formati;

Ritenuto opportuno procedere, in considerazione della continua evoluzione, negli ultimi anni, delle tecniche per l'esecuzione delle attività di tatuaggio e piercing, ad un aggiornamento dell'Allegato alla DGR n. 787/2008 e alla D.G.R. n. 831/2009 "Requisiti minimi necessari all'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing" - quale Direttiva vincolante ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 41/2006 - escludendo tra l'altro le disposizioni riguardanti il trucco permanente che, ai sensi del D.M. 206/2015, risulta essere un'attività di dermopigmentazione esclusiva degli operatori estetici;

Visto il documento aggiornato "Requisiti minimi necessari all'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing", predisposto dal Settore Tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro in sostituzione della Direttiva vincolante contenuta nell'Allegato alle Deliberazioni di cui sopra;

Considerato che il citato documento è stato sottoposto al parere di Esperti sanitari delle S.C. Igiene e Sanità Pubblica delle AASSLL liguri e delle Associazioni e degli Enti del Settore, e che tali pareri sono conservati agli atti del Settore Tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;

Ritenuto pertanto necessario:

- approvare - quale Direttiva vincolante ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 41/2006 - il documento aggiornato "Requisiti minimi necessari all'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing" allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- sostituire conseguentemente - a far data dall'approvazione del presente provvedimento - i rispettivi allegati delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 787/2008 e n. 831/2009, con l'allegato di cui alla presente deliberazione;

Dato atto che coloro che già esercitano le attività in questione dovranno adeguarsi alle suddette indicazioni entro sei mesi dall'adozione del presente provvedimento;

Evidenziato che in caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicheranno le procedure previste nel capitolo 9 "Vigilanza" della Direttiva allegata;

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri per il bilancio regionale;

Su proposta dell'Assessore alla Sanità, Angelo Gratarola,

## DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, qui integralmente richiamate:

- 1) di approvare - quale Direttiva vincolante ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 41/2006 - il documento aggiornato "Requisiti minimi necessari all'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing" allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di sostituire conseguentemente – a far data dall'approvazione del presente provvedimento – i rispettivi allegati delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 787/2008 e n. 831/2009, con l'allegato di cui alla presente deliberazione;
- 3) di stabilire che coloro che già esercitano le attività in questione dovranno adeguarsi alle suddette indicazioni entro sei mesi dall'adozione del presente provvedimento;
- 4) di dare atto che, in caso di inosservanza delle predette disposizioni, si applicheranno le procedure previste nel capitolo 9 "Vigilanza" della Direttiva allegata;
- 5) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri per il bilancio regionale;
- 6) di notificare il presente provvedimento alle AASSLL liguri, ad ANCI, agli Enti di formazione e alle Associazioni di categoria del settore;
- 7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale di Regione Liguria.

*Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni, o alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione o pubblicazione dello stesso.*

## **REQUISITI MINIMI NECESSARI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING**

### **1. SCOPO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI**

Questo documento è rivolto agli operatori e alle ASL, fornisce prescrizioni generali, strutturali, procedurali e igienico-sanitarie, finalizzate a garantire che le attività di tatuaggio e piercing si svolgano in sicurezza sia per gli operatori che per gli utenti e sarà aggiornato in base ad eventuali successive indicazioni normative e tecniche di settore, fatta salva inoltre l'emanazione di ulteriori indicazioni e specifiche riguardo a tematiche e pratiche affini.

### **2. DEFINIZIONI**

#### **- OPERATORE**

colui che esegue tatuaggi o piercing, in possesso dei requisiti formativi definiti nel capitolo 8.

#### **- TECNICHE**

Per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo con finalità artistica ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare segni, disegni o figure indelebili e perenni.

Per piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura.

### **3. REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ'**

Gli esercizi in cui si effettuano attività di tatuaggio e piercing devono possedere i requisiti minimi strutturali e igienico-sanitari di cui al presente documento e quelli eventualmente previsti dai regolamenti comunali.

I soggetti che intendono effettuare attività di tatuaggio e piercing devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. aver compiuto il 18° anno di età;
2. aver frequentato un ciclo scolastico di almeno 10 anni;
3. possedere un attestato di partecipazione al corso specifico di formazione e qualificazione regionale obbligatorio di cui al capitolo 8.

### **4. ESCLUSIONI**

Dall'ambito di applicazione del presente documento sono esclusi:

- La dermopigmentazione (altrimenti detta trucco permanente, micropigmentazione, trucco semipermanente, PMU – Permanent Make-Up, microblading, tricopigmentazione, tatuaggio medicale, tatuaggio para medicale, tatuaggio estetico, medical tattoo, dermopigmentazione correttiva o camouflage), tecnica di esclusiva competenza degli operatori con abilitazione di estetista che viene praticata sulla superficie del corpo umano a fini estetici per migliorare, correggere, attenuare, eliminare, gli inestetismi presenti, anche nella copertura di cicatrici risultanti da interventi chirurgici o incidenti (camouflage).

La dermopigmentazione è una tecnica estetica finalizzata a colorare la cute attraverso l'introduzione di inchiostri specifici nello strato superficiale del derma papillare con l'ausilio di

un dermografo (dispositivo contenente un dispositivo elettrico o meccanico per azionare uno o più applicatori puntiformi sterili con un movimento periodico regolabile).

Il microblading è una tecnica manuale estetica utilizzata tipicamente sulle sopracciglia e prevede l'uso di uno strumento specifico dotato di aghi multiformi o lama che crea sottili tagli per depositare un pigmento semipermanente nella regione superiore del derma.

La tricopigmentazione è una tecnica di pigmentazione estetica che tratteggia dei piccoli capelli nella cute della testa per dare un effetto rasato.

La dermopigmentazione correttiva (detta anche tatuaggio medicale, tatuaggio paramedicale o medical tattoo) è una tecnica estetica che permette la colorazione della cute attraverso l'introduzione di inchiostro nel derma al fine di coprire condizioni patologiche della cute, di ripristinare l'aspetto di una cute sana e come complemento agli interventi di chirurgia ricostruttiva (ad esempio il tatuaggio del complesso areola-capezzolo).

Riferimento normativo: **D.M. n. 206 del 15/10/2015** "Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista"

Il decreto identifica, nell'ambito esclusivo della disciplina delle attività di estetista di cui alla L. 4 gennaio 1990, n. 1, gli apparecchi per uso estetico. Si evidenzia in particolare la

**SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA N. 23 – DERMOGRAFO PER MICROPIGMENTAZIONE**

[...]

Modalità di esercizio:

[...] Il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal fabbricante o dal suo mandatario o da altro ente competente adeguata formazione, sia per gli aspetti di sicurezza (come richiamati dal manuale d'uso) sia per gli aspetti tecnici, igienici ed estetici dei trattamenti stessi. [...]

che, oltre a richiamare l'uso da parte di "operatori estetici", prevede una formazione specifica per l'uso del dispositivo.

- le attività finalizzate alla rimozione dei tatuaggi attraverso tecniche chimico-fisiche e/o chirurgiche, di competenza esclusiva di personale medico;
- la decorazione del corpo effettuata mediante la colorazione dell'epidermide tramite pigmenti a base di Henné o derivati
- il piercing al lobo auricolare per l'applicazione di monili, poiché la sede anatomica della foratura è scarsamente irrorata e con poche terminazioni nervose.  
La foratura del lobo dell'orecchio è un servizio offerto alla propria clientela, in aggiunta a quelli che ne caratterizzano l'esercizio, da attività quali oreficerie/gioiellerie, farmacie, centri di estetica/benessere, profumerie e affini, in apposito locale o in uno spazio predefinito.  
Tale attività viene eseguita mediante l'utilizzo di apposita apparecchiatura a cartuccia monouso o cartuccia protettiva e orecchini che rispettino le normative in vigore relative ai metalli biocompatibili e la cui confezione, singola e sterile, sia contrassegnata dal nome del produttore e dal numero di lotto produttivo, purchè si rispettino le indicazioni operative fornite dal produttore dell'apparecchiatura e le generali norme igienico-sanitarie, sia per l'utilizzo che per la conservazione della stessa.  
L'attività di piercing al lobo auricolare può inoltre essere effettuata all'interno di esercizi che effettuano tatuaggi o piercing, con le modalità sopra descritte.

## 5. DIVIETI E OBBLIGHI

L'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing è vietato nella forma ambulante.

L'attività temporanea di tatuaggio e piercing, in ambito di fiere, raduni, convention o manifestazioni pubbliche comunque denominate, può essere consentita nel rispetto delle disposizioni di cui al capitolo 6.

L'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing è vietato all'interno di vani interrati o seminterrati, fatte salve eventuali deroghe previste dai regolamenti edilizi locali.

E' vietato eseguire tatuaggi e piercing ai minori di anni diciotto senza il consenso informato di entrambi i genitori (ove entrambi esercitino la responsabilità genitoriale) o di chi esercita sul minore le forme di tutela previste dall'ordinamento civile, espresso secondo le modalità indicate in Allegato 3. Il trattamento deve essere eseguito alla presenza di un soggetto che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore.

E' comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing ai minori di anni sedici, ad esclusione del piercing al lobo auricolare, previo consenso informato di entrambi i genitori (ove entrambi esercitino la responsabilità genitoriale) o di chi esercita sul minore le forme di tutela previste dall'ordinamento civile, espresso secondo le modalità indicate in Allegato 3. Il trattamento deve essere eseguito alla presenza di un soggetto che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore.



È vietato l'utilizzo di bisturi chirurgici.

I tatuaggi eseguiti sul viso devono essere di dimensioni tali da non ostacolare l'esatta identificazione della persona.

È vietato da parte del tatuatore o di chi esegue il piercing l'utilizzo di anestetici e di farmaci assoggettati a prescrizione medica.

È vietato fumare, mangiare, bere e detenere animali da compagnia all'interno dei locali nei quali sono svolte le suddette attività.

## 6. MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing, nell'ambito di fiere, raduni, convention o manifestazioni pubbliche comunque denominate deve essere preventivamente comunicato alla ASL competente per territorio, che effettua anche attività di controllo e vigilanza.

Durante lo svolgimento di tali attività l'organizzatore della manifestazione dovrà garantire la presenza di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla Regione Liguria per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing e il rispetto dei requisiti igienico-sanitari minimi.

L'organizzatore dovrà provvedere a mettere a disposizione un'infrastruttura per l'esecuzione delle attività di tatuaggio e piercing che soddisfi requisiti gestionali ed igienico-sanitari equiparabili a quelli previsti per gli esercizi e descritti nel capitolo 7. Il responsabile tecnico deve garantire che l'attività venga esercitata da operatori in possesso dei requisiti previsti dal presente documento.

Tra i requisiti strutturali e gestionali minimi indispensabili deve essere garantito:

- presenza di lavandino dedicato al lavaggio delle mani, facilmente accessibile da parte degli operatori e non situato vicino ai servizi igienici;
- acqua potabile calda e fredda; è accettabile l'uso di serbatoi per lo stoccaggio, nuovi e/o sanificati al fine di garantire i requisiti per la prevenzione e il controllo della legionellosi;
- separazione e delimitazione delle aree in cui vengono eseguite le prestazioni mediante pareti facilmente lavabili e disinfettabili. La superficie minima dell'area di lavoro deve essere di 4 m<sup>2</sup>;
- presenza di contenitori appositi per rifiuti pericolosi a rischio infettivo;
- abbigliamento e DPI idonei;
- presenza di servizi igienici e spogliatoi dedicati per gli operatori.

Il responsabile tecnico dovrà assicurare che tutti gli operatori, inclusi gli operatori provenienti da altri paesi, siano pienamente a conoscenza di tutte le prescrizioni che sono tenuti ad applicare.

Si raccomanda l'utilizzo per quanto possibile di materiale monouso.

L'organizzatore conserverà e renderà disponibili alle autorità sopra menzionate i dati degli operatori che offrono servizi di tatuaggio e piercing nell'ambito della manifestazione pubblica e questi devono includere: il nominativo e i dati anagrafici, la ragione sociale, la sede sociale e la registrazione del tatuatore professionista presso la manifestazione pubblica.

## **7. REQUISITI MINIMI STRUTTURALI, GESTIONALI ED IGIENICO-SANITARI**

I comuni stabiliscono i requisiti minimi strutturali per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, ferme restando le disposizioni previste dal presente capitolo.

### *7.1 IDONEITA' DI SPAZI E LOCALI*

Fatte salve eventuali deroghe previste dai regolamenti edilizi locali, le altezze dei locali devono essere conformi a quanto previsto dal DM 5 luglio 1975.

All'interno dell'esercizio devono essere presenti spazi distinti per:

- accogliimento clienti, attesa e attività amministrative,
- locali di lavoro,
- servizi igienici, ad uso esclusivo dell'esercizio.

In tutti i locali deve essere assicurata un'adeguata areazione, preferibilmente naturale, in conformità ai requisiti previsti da regolamenti comunali e normative vigenti.

Devono inoltre essere garantite condizioni di comfort termico, nonché adeguata illuminazione naturale e artificiale, in conformità ai requisiti previsti dai regolamenti comunali e dalle normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lo spazio per accogliimento clienti, attesa e attività amministrative deve essere preferibilmente separato a tutta parete dai locali di lavoro.

Ove il locale di lavoro non sia dotato di superficie aerante diretta o impianto di aerazione artificiale, per consentire un'adeguata aerazione degli ambienti è possibile la realizzazione di un box di superficie minima di 6 m<sup>2</sup> e altezza minima di 2 m, provvisto di pannellature agevolmente lavabili e disinfettabili, realizzate in modo da lasciare almeno 30 cm di distanza tra esse e il soffitto del locale. All'interno del box dovrà essere garantito un adeguato numero di ricambi/ora, secondo quanto previsto da regolamenti comunali e normative vigenti.

Le pareti ed il pavimento dei locali di lavoro e dei servizi igienici devono essere costituiti, senza

soluzione di continuità, da materiale liscio, facilmente lavabile e disinfettabile, per quanto riguarda le pareti preferibilmente a tutta altezza o comunque per una misura non inferiore a 2 metri.

All'interno dei locali di lavoro dovranno essere distinte le seguenti aree principali:

- a) Area per l'esecuzione delle prestazioni (tatuaggi e piercing), con superficie minima di 6 m<sup>2</sup>; all'interno di tale area il mobilio (poltrone, lettini, poggia braccio, ecc.) deve essere facile da pulire e da disinfettare. Sono da evitare tappeti e moquette;
- b) area attrezzata con lavabo destinato alla pulizia degli strumenti, servito da acqua calda e fredda a comando non manuale, distributore di sapone liquido e asciugamani monouso;
- c) area spogliatoio per gli operatori, dotata di armadietti a doppio scomparto.

In presenza contemporanea di più operatori, ciascuno dovrà operare in locali distinti ovvero all'interno dello stesso locale purché in spazi delimitati (box) tra loro non comunicanti, di superficie minima di 4 m<sup>2</sup>; se gli operatori lavorano in alternanza, è possibile l'utilizzo del medesimo locale, nel rispetto delle norme di cui al presente documento.

Gli spazi per ciascun operatore dovranno essere separati con pannellature agevolmente lavabili e disinfettabili.

Ove i box non siano dotati di superficie aerante diretta o impianto di aerazione artificiale, per consentire un'adeguata aerazione degli ambienti, le pannellature dovranno essere realizzate in modo da lasciare almeno 30 cm di distanza tra esse e il soffitto del locale. All'interno dei box dovrà essere garantito un adeguato numero di ricambi/ora, secondo quanto previsto da regolamenti comunali e normative vigenti.

Ogni box o locale operativo dovrà essere dotato di lavandino con acqua corrente potabile calda e fredda a comando non manuale, distributore di sapone liquido e asciugamani monouso.

Ove l'attività di tatuaggio e piercing venga svolta all'interno di centri estetici, è preferibile che essa avvenga in locale dedicato e separato a tutta parete dagli altri locali di lavoro.

Ove il locale di lavoro non sia dotato di superficie aerante diretta o impianto di aerazione artificiale, per consentire un'adeguata aerazione degli ambienti è possibile la realizzazione di un box con le caratteristiche sopra descritte, adibito a uso esclusivo giornaliero per attività di tatuaggio e piercing.

Nelle giornate in cui non vengono effettuate attività di tatuaggio e piercing è consentito l'uso del locale/box per altre attività di estetica, fatto salvo il rispetto dei requisiti e delle modalità di gestione indicati nel presente documento prima di adibirlo nuovamente ad attività di tatuaggio e piercing.

Ove prevista la sterilizzazione delle attrezzature, questa deve avvenire preferibilmente in locale separato o comunque in area dedicata all'interno dei locali di lavoro, opportunamente separata dalla zona operativa. In questo caso la superficie totale del locale di lavoro non deve essere inferiore a 6 m<sup>2</sup>.

L'area (o il locale) per la sterilizzazione non è richiesta:

- se l'esercizio utilizza esclusivamente strumenti sterili monouso:
- se la sterilizzazione è affidata a soggetti terzi esterni all'esercizio, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

L'area (o il locale) per la sterilizzazione del materiale non monouso deve essere dotata di banco di lavoro provvisto di lavello in acciaio, o materiale equivalente, con acqua calda e fredda, di spazi adeguati alle varie fasi del processo (gestione e pulizia strumenti usati, imbustamento e sterilizzazione) e di autoclave a vapore idonea per strumenti cavi e porosi (tipo B a vuoto frazionato) conforme alla norma UNI EN 13060, controllata e testata annualmente in base alla norma UNI EN ISO 17665-1.

I servizi igienici dovranno essere dotati di antibagno o, ove non sia possibile, di adeguato disimpegno, di lavabo con rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido e asciugamani monouso.

E' consentita la disponibilità di un unico servizio igienico per personale e clienti, se gli operatori non superano le 5 unità.

Gli esercizi devono prevedere anche i seguenti locali o spazi accessori:

- locale o spazio attrezzato con idonei contenitori per il deposito del materiale “pulito” necessario per l’attività, compresa la biancheria;
- locale o spazio per il deposito dello sporco e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti. I contenitori per rifiuti dovranno essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile e suddivisi in contenitori per rifiuti pericolosi a rischio infettivo e contenitori per rifiuti assimilati agli urbani;
- ripostiglio o spazio adeguato per il deposito dei materiali e delle attrezzature per la pulizia.

Gli spazi accessori possono essere ricavati anche all’interno dei locali e delle aree precedentemente individuati. In ogni caso, deve esistere una separazione netta funzionale fra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui sono conservati i materiali puliti e sterilizzati.

### 7.2 IMPIANTI (IDRICO, VENTILAZIONE)

Gli eventuali impianti di aerazione artificiale (termoventilazione, condizionamento) devono essere realizzati ai sensi della normativa UNI 10339, rispettare le disposizioni comunali in materia di inquinamento acustico ed essere regolarmente sottoposti a manutenzione ordinaria ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, anche per quanto concerne i requisiti per la prevenzione e il controllo della legionellosi.

Gli impianti idro-termosanitari devono essere rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti normative nazionali e regionali, anche per quanto concerne i requisiti per la prevenzione e il controllo della legionellosi, ove applicabili.

### 7.3 PIGMENTI

I pigmenti colorati, gli inchiostri e tutte le sostanze ausiliarie per l’introduzione nel derma devono essere sterili e forniti in un contenitore che mantiene la sterilità del prodotto fino all’applicazione, preferibilmente in una confezione monouso. In caso di utilizzo di contenitori multiuso, la loro progettazione deve garantire che il contenuto non venga contaminato durante il periodo di utilizzo ed impedire la reintroduzione del liquido al suo interno.

I flaconi di inchiostro devono essere conservati in luoghi chiusi, puliti e asciutti e lontano da fonti di calore, dalla luce solare diretta e dall’accesso del pubblico. I flaconi devono essere aperti per il minor tempo possibile prima dell’utilizzo, anche in caso di miscelazione o diluizione dei prodotti, ed essere chiusi immediatamente dopo l’uso.

La diluizione va effettuata con acqua o diluente sterili prelevati da fiale monouso e utilizzati in conformità con le istruzioni del fabbricante.

Qualora la confezione non sia monouso, gli inchiostri ed i pigmenti devono essere versati dalla confezione in contenitori monouso sterili.

I prodotti per tatuaggio devono essere classificati ai sensi del Regolamento europeo n. 1272/2008 (CLP) e accompagnati da schede di sicurezza redatte in lingua italiana, in conformità ai disposti del Regolamento europeo n. 1907/2006 (REACH).

I prodotti per tatuaggio non devono presentare rischi per la salute o la sicurezza delle persone o per l’ambiente. Devono pertanto essere rispettati i divieti relativi alle sostanze cancerogene e mutagene e i limiti di concentrazioni stabiliti dalla Risoluzione ResAP (2008)1 del 20 febbraio 2008, nonché le restrizioni previste dall’Allegato XVII del Regolamento europeo n. 1907/2006 (REACH), nella formulazione degli inchiostri per tatuaggio.

Elenco restrizioni REACH – Allegato XVII <https://echa.europa.eu/it/substances-restricted-under-reach>  
 Risoluzione ResAP (2008)1 <https://echa.europa.eu/it/hot-topics/tattoo-inks>

Per quanto riguarda l’etichettatura degli inchiostri, devono essere riportare le seguenti informazioni attualmente previste dall’Art. 17 del CLP e dalla ResAP (2008)1:

- il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del fabbricante o della persona responsabile

dell'immissione del prodotto sul mercato fornitore;

- la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta negli imballaggi messi a disposizione del pubblico (se tale quantità non è indicata altrove nell'imballaggio);
- il nome commerciale o la designazione della miscela;
- il numero di lotto o altro riferimento utilizzato dal fabbricante per l'identificazione del lotto
- l'elenco degli ingredienti in base al loro nome IUPAC, numero CAS o Colour Index (CI);
- le indicazioni sull'utilizzo e le avvertenze;
- ove applicabile, i pittogrammi di pericolo (Articolo 19 CLP), le indicazioni di pericolo (Articolo 21 CLP), i consigli di prudenza (Articolo 22 CLP), le avvertenze (Articolo 20 CLP) e le informazioni supplementari (Articolo 25 CLP);
- la data di durata minima;
- garanzia di sterilità del contenuto.

Inoltre, in base all'Articolo 31 del CLP:

- l'etichetta deve essere saldamente attaccata ad una o più superfici dell'imballaggio che contiene direttamente la sostanza o la miscela;
- l'etichetta deve essere leggibile orizzontalmente quando l'imballaggio è disposto in modo normale;
- il colore e la presentazione dell'etichetta devono permettere di distinguere chiaramente il pittogramma di pericolo ove applicabile.

#### *7.4 MONILI PER PIERCING*

I monili di primo inserimento, da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute, devono rispettare le normative in vigore relative ai metalli biocompatibili, ivi comprese le restrizioni relative alla presenza di Nichel, Cadmio e Piombo di cui all'Allegato XVII del Regolamento europeo n. 1907/2006 (REACH).

I monili devono essere conservati in confezione singola e sterile, contrassegnata dal nome del produttore e dal numero di lotto produttivo.

#### *7.5 MISURE GENERALI PER LA GESTIONE DI LOCALI, ATTREZZATURE, DPI E VESTIARIO*

Tutte le attrezzature occorrenti alle attività di tatuaggio e piercing devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie.

I locali, gli arredi e le attrezzature sono mantenuti in ottimali e costanti condizioni di pulizia. Sono garantite la pulizia giornaliera di pavimenti, superfici di lavoro, sedie, lavabi e servizi igienici e la pulizia regolare di fondo di locali e arredi con detergenti tensioattivi e successiva disinfezione.

La biancheria per i clienti (teli, accappatoi, lenzuolini) è preferibilmente monouso; quella da riutilizzare è sanificata prima di ogni singolo uso.

La biancheria pulita è conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadi chiusi, all'interno di contenitori chiusi lavabili e disinfettabili.

La biancheria sporca è riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili.

In ogni caso è necessario separare le aree sporche da quelle pulite.

L'operatore verifica periodicamente la data di scadenza di confezioni sterili e prodotti per tatuaggio, provvedendo ad eliminare quelli scaduti.

#### *7.6 IGIENE DEGLI OPERATORI*

Gli operatori hanno cura di tenere le proprie mani sempre in condizioni igieniche ottimali, nonché unghie corte e pulite.

Preliminarmente al lavaggio delle mani, l'operatore rimuove anelli, braccialetti ed orologi da polso; l'operatore inoltre individua, cura e protegge in modo idoneo eventuali ferite, abrasioni o lesioni infettive sulla pelle.

L'operatore deve procedere ad una accurata pulizia delle mani tramite lavaggio antisettico prima e dopo ogni prestazione, usando appositi prodotti detergenti ed antisettici ed asciugandosi con salviette monouso.

Eseguire l'igiene delle mani:

- prima e dopo il contatto diretto con l'utente,
- prima di manipolare un dispositivo invasivo per l'utente (manovra asettica),
- dopo il contatto con fluidi e secrezioni corporee, mucose, cute non integra o medicazioni delle ferite,
- dopo contatto con oggetti inanimati che stanno attorno all'utente/cliente,
- prima di indossare i guanti e dopo averli rimossi.

Durante l'esecuzione delle prestazioni gli operatori indossano una divisa dedicata ed utilizzano dispositivi di protezione, in base ai rischi ad esse legati, quali:

- idonee protezioni (es. cuffia, telini, sopravvesti, ecc.), per gli operatori e per i clienti;
- camici e/o grembiuli monouso o riutilizzabili dopo lavaggio, di colore chiaro, se vi è la possibilità di spruzzi di sangue o di contaminare gli abiti;
- guanti monouso, anche non sterili, durante tutto il periodo di effettuazione delle prestazioni;
- mascherine almeno di tipo chirurgico, occhiali o visiere per la protezione del volto;
- guanti differenti in gomma di uso comune (da cucina) per compiti generici come la pulizia dei locali o degli arredi, raccolta rifiuti e loro confezionamento nei contenitori dedicati;
- manicotti di plastica monouso, se il braccio dell'operatore entra a contatto con la zona da tatuare.

I dispositivi di protezione sono mantenuti costantemente in condizioni di pulizia ed efficienza. I camici riutilizzabili devono essere sostituiti almeno al termine della giornata lavorativa e sottoposti a lavaggio prima del loro riutilizzo.

## 7.7 PULIZIA, DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE

Prima dell'inizio dell'intervento occorre procedere ad una accurata preparazione dell'area di lavoro, ricoprendo le superfici con telini monouso ed allontanando tutto il materiale non necessario all'attività.

Gli interventi possono essere praticati solo quando la cute del cliente risulti pulita, integra e sana e accuratamente disinfettata.

Tutte le superfici dei piani di lavoro devono essere sottoposte a trattamento di pulizia e successiva disinfezione mediante l'utilizzo di disinfettanti contenenti cloro libero in concentrazione non inferiore al 4% o altri prodotti specifici alternativi destinati alla disinfezione di superfici, purché ugualmente efficaci per EPB e AIDS. Tale operazione deve essere eseguita dopo ogni trattamento.

Qualora alcune superfici siano venute in contatto diretto o indiretto con fluidi corporei dell'utente, devono essere pulite e disinfettate immediatamente con prodotti disinfettanti appropriati.

Una **pulizia** accurata, eseguita con detergenti efficaci, deve precedere la disinfezione ad alto livello, eseguita con trattamento chimico (di strumentazione, superfici, ecc.), per evitare che i disinfettanti chimici risultino inefficaci sui residui di sostanze organiche eventualmente presenti (sangue, grasso, ecc.). La pulizia consiste nelle seguenti fasi:

- a) successivamente ad un'eventuale pulizia meccanica a secco, l'attrezzatura è immersa in soluzione detergente e disinfettante per almeno trenta minuti, ovvero per un periodo ridotto secondo le istruzioni del costruttore nel caso in cui sia utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni;
- b) lavaggio ed eventuale spazzolatura nonché risciacquatura in acqua corrente;
- c) asciugatura con salviette monouso.

I prodotti usati per pulizia e disinfezione devono essere conservati nelle confezioni originali e non travasati in contenitori anonimi.

La pulizia delle attrezzature dopo l'attività svolta deve essere effettuata il più presto possibile.

Tutte le attrezzature (o parti di esse) riutilizzabili che possono entrare a contatto diretto o indiretto con la cute, le mucose o con liquidi biologici del cliente,

- qualora le caratteristiche costruttive delle attrezzature lo consentano, devono essere sottoposte alla procedura di pulizia sopra descritta e successiva sterilizzazione, secondo la procedura descritta nel seguente box

Qualora la **sterilizzazione** sia svolta dall'operatore, essa è effettuata con l'utilizzo di autoclave con le caratteristiche previste al paragrafo 7.1, dopo avere effettuato un'accurata pulizia delle attrezzature, secondo le seguenti fasi:

a) chiusura di ogni singola attrezzatura in busta idonea per sterilizzazione in autoclave. Sulla busta deve essere apposta la data e la durata della sterilizzazione;

b) inserimento delle buste in autoclave e avviamento con ciclo a 121°C per 20 minuti o a cicli di durata superiore, in conformità con le istruzioni fornite dal costruttore;

c) custodia delle buste sterili in contenitori dedicati, lavabili e disinfettabili, avendo cura di evitare l'esposizione a polvere, luce ed umidità.

Per la verifica del raggiungimento dei parametri necessari per la sterilizzazione dovrà essere utilizzato l'Helix Test o similari.

Se i prodotti sterilizzati non vengono utilizzati subito dopo la sterilizzazione, l'imballaggio (busta) utilizzato deve essere adatto a mantenere la sterilità. Tutti gli strumenti sterili, aperti dall'imballaggio, ma non utilizzati, devono essere risterilizzati.

- qualora non possano essere sottoposte a sterilizzazione, in quanto non aventi sufficienti caratteristiche di resistenza a tale trattamento (es. macchina tatuatrice, lampada, cavi, alimentatori, ecc.), devono essere sottoposte alla procedura di pulizia sopra descritta e successiva disinfezione, chimica o fisica, ad alto livello dopo l'utilizzo.

In questo caso, le attrezzature durante l'uso devono essere protette da pellicola trasparente, che verrà eliminata al termine di ogni prestazione, ed essere quindi conservate in adeguate condizioni igieniche.

Per **disinfezione ad alto livello** si intende il procedimento mediante il quale si ottiene la distruzione di tutti i microorganismi patogeni, ad eccezione delle spore.

La disinfezione ad alto livello può avvenire per via chimica, mediante l'immersione degli strumenti in soluzioni acquose disinfettanti già confezionate o da approntare sul momento.

In ogni caso, quando possibile va preferito l'utilizzo del monouso.

I materiali monouso e quelli sterilizzati devono essere aperti immediatamente prima dell'uso, di fronte al cliente.

La biancheria non monouso deve essere posta in sacchi impermeabili, da utilizzare anche per il trasporto, e lavata in lavatrice (in acqua calda a 70° per almeno 3 minuti o a 65° per almeno 10 minuti) utilizzando prodotti disinfettanti.

E' possibile effettuare il lavaggio della biancheria non monouso a domicilio o tramite lavanderia industriale con le specifiche sopra descritte, assicurando l'igiene dei capi puliti durante il trasporto tramite contenitori chiusi e facilmente pulibili.

## 7.8 GESTIONE RIFIUTI

Tutti i materiali monouso utilizzati durante le prestazioni (carte, teli, asciugamani, dispositivi di protezione, buste o pellicole di protezione della pistola, aghi e taglienti, vaschette o cappucci per i pigmenti) dopo il loro utilizzo devono essere eliminati in conformità alle norme sullo smaltimento dei rifiuti previste per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo, conferendola per conto proprio o mediante la stipula di apposito contratto con Ditta autorizzata al ritiro e smaltimento di tali rifiuti (Rif. D.lgs. 116/2020).

Aghi e taglienti monouso non devono essere rimossi dalle siringhe o da altri supporti né in alcun modo manipolati o reincappucciati, ma devono essere riposti in appositi contenitori rigidi, resistenti al taglio, da smaltire come rifiuti pericolosi a rischio infettivo.

## 7.9 PROFILASSI VACCINALE E GESTIONE INCIDENTI

E' opportuno che tutti gli operatori che effettuano tatuaggi o piercing siano vaccinati contro l'epatite B, che è l'unica malattia a trasmissione ematica prevenibile da vaccino.

L'operatore che effettua tatuaggi o piercing deve predisporre e avere a disposizione un protocollo per gli incidenti occupazionali a rischio biologico, in particolare per le punture, i tagli e le contaminazioni accidentali con materiale potenzialmente infetto.

## 7.10 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Nella sede dell'attività sono presenti i seguenti documenti:

1) REGISTRO UTENTI contenente:

- le schede individuali riportanti le seguenti informazioni:

- il nome e cognome dell'utente;
- la data di esecuzione della prestazione;
- il tipo di prestazione e la tecnica applicata;
- la sede anatomica di applicazione;
- il materiale utilizzato:
  - monili per piercing (marca, lotto e/o altro riferimento utilizzato dal produttore per l'identificazione);
  - pigmenti (marca, colore, lotto, data di scadenza dopo l'apertura e/o altro riferimento utilizzato dal produttore per l'identificazione);
  - ogni altro materiale utilizzato e ritenuto utile ai fini della tracciabilità.
- il nome dell'operatore che ha eseguito la prestazione;
- le eventuali annotazioni.

- le informative e i moduli del consenso informato sottoscritti dall'utente o, in caso di minore, dai genitori o dal tutore (se ne raccomanda il rilascio di una copia a chi lo sottoscrive).

2) REGISTRO DEGLI STRUMENTI E DEI MATERIALI UTILIZZATI contenente:

- una dichiarazione in cui l'operatore attesti di utilizzare unicamente attrezzature monouso;

- un elenco aggiornato degli strumenti, dei pigmenti e dei materiali utilizzati in cui, qualora applicabile, venga riportato:

- marca, colore, lotto, data di scadenza del prodotto integro, data di apertura del prodotto, data di scadenza dopo l'apertura, ecc.
- le certificazioni attestanti la sterilità delle attrezzature monouso utilizzate, qualora non siano riportate direttamente sulla confezione, fino al termine del loro utilizzo;

- le schede tecniche e le dichiarazioni di conformità, ove richieste, degli strumenti;

- le schede tecniche dei materiali metallici o similari applicati ai clienti;

- le schede di dati di sicurezza dei pigmenti e altri prodotti per tatuaggio.

3) PROCEDURA PER L'IGIENE DEGLI OPERATORI E MISURE DI PRIMO SOCCORSO.

Le misure di primo soccorso devono prevedere anche gli incidenti occupazionali a rischio biologico.

4) PROCEDURA PER LA PULIZIA E DISINFEZIONE DI LOCALI, ARREDI E ATTREZZATURE.

#### 5) PROCEDURA PER LA STERILIZZAZIONE DELLO STRUMENTARIO (ove applicabile).

- nei casi in cui la sterilizzazione venga eseguita nel locale in cui si svolge l'attività deve essere presente un registro di sterilizzazione in cui sia riportato:

- il numero del ciclo di sterilizzazione;
- la data di sterilizzazione;
- la registrazione dei parametri fisici (temperatura, pressione, durata);
- i test effettuati secondo il manuale d'uso;
- la firma dell'operatore che ha eseguito la sterilizzazione.

- nei casi in cui la sterilizzazione venga eseguita da ditta terza:

- contratto con la ditta abilitata all'effettuazione della sterilizzazione.

#### 6) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI.

- contratto con azienda abilitata allo smaltimento dei rifiuti speciali;

- documenti di conferimento a cura di detta azienda degli ultimi 3 anni o, in alternativa, formulari di identificazione relativi al trasporto in proprio dei rifiuti degli ultimi 3 anni, a partire dall'entrata in vigore del D.lgs. 116/2020 (26 settembre 2020).

Salvo dove previsto diversamente, i documenti dovranno essere conservati per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni presso la struttura dove viene svolta l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza.

Gli operatori hanno a disposizione un periodo di 3 mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente documento per approntare la documentazione di cui al presente capitolo.

### 7.11 CONSENSO INFORMATO

Il tatuatore deve necessariamente fornire al consumatore informazioni complete, affidabili e comprensibili sui rischi connessi a tali pratiche, incluso il potenziale verificarsi di sensibilizzazione, cura dopo l'applicazione di un tatuaggio, reversibilità e rimozione di tatuaggi, e il consiglio di consultare un medico in caso di complicanze mediche (RESAP 2008).

L'operatore, prima di effettuare la prestazione, ove non sia chiaramente evidente la maggiore età, deve accertare l'età anagrafica del richiedente mediante la richiesta di esibizione di documento d'identità.

L'operatore, prima di procedere all'esecuzione di tatuaggi o piercing fornisce al cliente informazioni in merito:

- al tipo di operazioni da effettuarsi,
- ai rischi legati all'esecuzione (si veda modello in Allegato 1)
- alle precauzioni da osservare dopo il trattamento

tramite consegna di nota informativa e acquisisce il consenso informato alla pratica da parte del cliente, mediante la compilazione della scheda individuale (Allegato 2, o Allegato 3 in caso di minore).

Nel caso di pratica eseguita su minore, dovrà essere compilata da entrambi i genitori o da chi esercita sul minore le forme di tutela previste dall'ordinamento civile, la scheda in Allegato 3.

La documentazione relativa alle informazioni fornite al cliente e al consenso informato va conservata secondo quanto previsto al par. 7.10.

Gli operatori hanno a disposizione un periodo di 1 mese a partire dalla data di pubblicazione del presente documento per l'adeguamento della modulistica di cui al presente capitolo.

## 8. FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

La formazione degli operatori che svolgono attività di tatuaggio e piercing è un elemento essenziale per garantire la corretta applicazione delle indicazioni contenute nel presente documento, pertanto

obbligatorio per esercitare tale attività.

L'abilitazione all'esercizio dell'attività si intende conseguita mediante il superamento di un esame finale preceduto dallo svolgimento di un percorso formativo, che prevede la partecipazione ad un corso della durata di 30 ore, il cui standard minimo è specificato in Allegato 4.

La commissione di esame è costituita da un docente del corso esperto sanitario e da un rappresentante nominato da Regione Liguria.

Al termine del corso viene rilasciato un attestato con le modalità previste in Allegato 4.

I corsi di formazione sono realizzati da enti accreditati in materia di formazione professionale secondo il sistema di accreditamento di Regione Liguria.

Le qualifiche rilasciate al di fuori del territorio regionale per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing sono riconosciute dalla Regione Liguria previa verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti formativi a quanto stabilito dal presente documento.

La domanda di riconoscimento deve essere presentata a Regione Liguria, allegando attestato, programma e contenuti sintetici del corso effettuato. Regione Liguria inoltrerà la richiesta alla ASL competente per territorio, cui spetta la valutazione della corrispondenza, che dovrà esprimere un parere entro 20 giorni dal ricevimento della stessa. Entro 10 giorni dal ricevimento dell'esito della valutazione, Regione Liguria provvederà al riconoscimento della qualifica o al rigetto motivato della richiesta.

E' consentito agli operatori locali in possesso di attestato di formazione ospitare, presso il proprio esercizio e sotto la propria responsabilità:

- un operatore con formazione riconosciuta da Regione Liguria non titolare di attività propria;
- un operatore che abbia presentato richiesta di riconoscimento del corso frequentato a Regione Liguria, e sia in attesa dell'esito di tale richiesta; l'attività di tale operatore deve essere esercitata in presenza del responsabile dell'esercizio;
- un operatore proveniente da regioni o paesi esteri nei quali non sono previsti corsi di formazione, o i cui contenuti non corrispondono a quanto previsto dal presente documento, per un periodo temporaneo non superiore a 15 giorni/anno, anche non continuativi; l'attività di tale operatore deve essere esercitata in presenza del responsabile dell'esercizio.

Di tali situazioni deve essere effettuata all'ASL competente per territorio una comunicazione contenente i dati dell'esercizio, i nominativi degli operatori interessati, l'eventuale periodo di tempo in cui viene ospitato l'operatore ed allegando copia dell'eventuale richiesta di riconoscimento del corso presentata a Regione Liguria, con evidenza della data di presentazione.

## **9. VIGILANZA**

Le AA.SS.LL., tramite i Dipartimenti di Prevenzione, esercitano la vigilanza ed il controllo in ordine al rispetto dei contenuti dei precedenti paragrafi per l'esercizio dell'attività.

In caso di inosservanza alle norme generali sopra richiamate, sono adottate le procedure del caso, dandone comunicazione al Sindaco e proponendo i provvedimenti ritenuti adeguati per evitare pregiudizio per la salute dei cittadini e per gli operatori.

In assenza della formazione e dei requisiti minimi strutturali e igienico-sanitari di cui al presente documento le autorità preposte alla vigilanza indicano le prescrizioni a cui l'operatore deve ottemperare, determinando altresì il termine entro il quale quest'ultimo si deve adeguare. L'attività rimane sospesa sino al completo adeguamento alle prescrizioni. In caso di mancata ottemperanza entro il termine stabilito, il comune dispone la chiusura dell'attività.

## **Scheda informativa sui RISCHI da TATUAGGIO e PIERCING**

In conseguenza dei trattamenti di tatuaggio e piercing possono insorgere infiammazioni, infezioni o allergie, o manifestarsi altri problemi e/o patologie.

### **INFEZIONI**

Sono causate da microrganismi normalmente presenti sulla cute che, tramite le lesioni prodotte sulla stessa trovano una facile via di ingresso, e possono essere trasmessi attraverso strumenti e attrezzature non adeguatamente disinfettati/sterilizzati o dallo stesso operatore.

Le infezioni possono essere:

- ✓ *locali*: in genere si risolvono senza lasciare alterazioni della cute. Non eccezionalmente tuttavia si possono generare cicatrici deturpanti o cheloidi. Tale fenomeno è stato più volte segnalato, soprattutto per le applicazioni multiple sulla cartilagine delle orecchie;
- ✓ *sistemiche*: gli agenti infettanti possono essere virali o batterici, più frequenti i virus epatite B e C e il virus HIV (il virus che causa AIDS).

E' stato segnalato un aumento delle endocarditi associate al piercing particolarmente, ma non solo, nei soggetti che sono stati sottoposti in passato a valvuloplastica. Sono stati altresì segnalati casi di nefrite.

### **SENSIBILIZZAZIONI ALLERGICHE**

L'introduzione di sostanze quali colori o metalli può provocare una sensibilizzazione allergica alla sostanza introdotta. Si possono verificare effetti a breve o a lungo termine. Se si è già sensibilizzati verso la sostanza che si introduce con l'intervento, si può avere una reazione già durante l'applicazione del tatuaggio o del piercing; in tal caso la procedura deve essere immediatamente interrotta. Qualora si manifestassero difficoltà di respiro e sudorazione, è necessario ricorrere ai servizi di emergenza sanitaria.

Non infrequentemente si può sviluppare una sensibilizzazione allergica contro il nichel.

### **ALTRE MANIFESTAZIONI PATOLOGICHE**

Sono state segnalate altre patologie come reazioni infiammatorie, sia a carico della cute che delle terminazioni nervose.

Complicazioni serie, anche se rare, sono melanoma maligno e carcinoma delle cellule basali.

### **RISCHI SPECIFICI in relazione alla sede di applicazione del PIERCING:**

Oltre a quelli sopra elencati, il piercing espone anche a rischi specifici a seconda della sede di applicazione:

- *lingua*, il piercing alla lingua può causare difetti di pronuncia, difficoltà nella masticazione, danni alle gengive, scheggiature dei denti ed è soggetto a un rischio più elevato di sanguinamento. Può, inoltre, provocare l'ostruzione delle vie respiratorie in caso di sanguinamento o gonfiore eccessivo della lingua (ad esempio in caso di incidenti o interventi chirurgici d'urgenza). Se il gioiello inserito danneggia un nervo ciò può causare una paralisi parziale della lingua
- *cartilagini dell'orecchio*, i piercing realizzati nella parte superiore dell'orecchio sono più pericolosi di quelli praticati sul lobo poiché possono andare incontro a infezioni e formazione di ascessi con maggior facilità. A volte, la cura a base di antibiotici non basta a garantire la guarigione e può essere necessaria la rimozione chirurgica della cartilagine infetta
- *naso*, i piercing inseriti nel naso sono più soggetti a rischio di infezione poiché la superficie interna del naso, non potendo essere agevolmente disinfettata, trattiene i batteri
- *genitali*: il piercing che interessa i genitali può ostacolare i rapporti sessuali e provocare dolori mentre si urina, soprattutto se applicato sul pene

Le infezioni, se non trattate o trattate tardivamente, possono dar luogo a complicazioni quali formazione di ascessi (aree gonfie piene di pus), perforazione del setto nasale, compromissione delle vie aeree (come l'angina di Ludwig che è una infezione dello spazio sotto la mandibola).

In rari casi, l'infezione potrebbe diffondersi nel sangue provocando sepsi o la sindrome da shock tossico, conseguenze molto gravi e potenzialmente mortali.

Soprattutto a chi pratica sport, sono sconsigliati i piercing applicati nella cavità orale e al naso: il rischio è l'ostruzione diretta o indiretta, per sanguinamento, delle vie aeree.

**A CHI E' SCONSIGLIATO SOTTOPORSI A TALI PRATICHE:**

- ✓ donne in gravidanza e in fase di allattamento;
- ✓ soggetti con infiammazioni, lesioni, malattie della pelle;
- ✓ soggetti con tendenza alla formazione dei cheloidi;
- ✓ malattie che predispongono alle infezioni (diabete, immunodeficienze, uso di cortisonici ad alte dosi);
- ✓ soggetti allergici;
- ✓ soggetti cardiopatici, con disturbi della coagulazione, tendenza alle emorragie.

***Per rimuovere gli effetti di tatuaggi o piercing è necessario ricorrere ad interventi chirurgici che non sempre garantiscono il ripristino delle condizioni precedenti.***

***Qualsiasi reazione indesiderata conseguente a tatuaggio o piercing deve essere segnalata a personale medico.***

***IN RAGIONE DI QUANTO SOPRA E FACENDO RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI È SCONSIGLIATO PRATICARE TATUAGGI E PIERCING SUL VISO E NELLE SEGUENTI SEDI: LABBRA, PALPEBRE, SENO, LINGUA, APPARATO GENITALE.***

IL PRESENTE MODELLO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO  
DA INFORMATIVA SCRITTA SUL TIPO DI TRATTAMENTO E SULLE PRECAUZIONI DA  
OSSERVARE DOPO IL TRATTAMENTO DA PARTE DEL CLIENTE  
E DAL MODULO DI CONSENSO INFORMATO.  
UNA COPIA DELL'INFORMATIVA, DATATA E SOTTOSCRITTA DAL CLIENTE,  
DEVE ESSERE CONSERVATA PRESSO L'ESERCIZIO.

**Consenso informato**

Dati identificativi della persona che si sottopone a:  tatuaggio  piercing

Cognome e Nome .....

C.F. .... Luogo e data di nascita .....

Indirizzo di residenza .....

Sede dell'applicazione .....

Tecnica e materiali utilizzati.....

.....

.....

.....

Indicare il riferimento alla scheda tecnica:

del piercing applicato (natura del metallo o di altro materiale)  
.....

delle sostanze usate per il tatuaggio  
.....

Si porta a conoscenza l'utente delle informazioni in merito al tipo di operazioni da effettuarsi, ai rischi legati all'esecuzione ed alle precauzioni da osservare dopo il trattamento, tramite consegna di informativa scritta allegata al presente modulo.

Annotazioni

.....

.....

.....

.....

Timbro e firma dell'Operatore.....

*Tramite la sottoscrizione del presente modulo acconsento all'esecuzione della sopra descritta pratica di tatuaggio/piercing. Dichiaro di essere stato edotto sui rischi derivanti dalla procedura e mi impegno ad eseguire tutte le istruzioni impartitemi concernenti il trattamento del mio tatuaggio/piercing nel periodo di guarigione, consapevole delle conseguenze dovute a mia negligenza.*

Luogo e data ..... firma dell'Utente.....

*I dati contenuti nella presente dichiarazione verranno utilizzati, nel rispetto del GDPR 2016/679, esclusivamente allo scopo per il quale essi sono richiesti. Su di essi gli Organismi di vigilanza possono in qualsiasi momento effettuare verifiche ed accertamenti d'ufficio.*

**Consenso informato e autorizzazione in caso di minore**Dati identificativi del minore che si sottopone a:  tatuaggio  piercing

Cognome e Nome .....

Luogo e data di nascita .....

Indirizzo di residenza .....

Sede dell'applicazione .....

Tecnica e materiali utilizzati.....

.....

Indicare il riferimento alla scheda tecnica:

 del piercing applicato (natura del metallo o di altro materiale)

.....

 delle sostanze usate per il tatuaggio

.....

Si porta a conoscenza l'utente delle informazioni in merito al tipo di operazioni da effettuarsi, ai rischi legati all'esecuzione ed alle precauzioni da osservare dopo il trattamento, tramite consegna di informativa scritta allegata al presente modulo.

Annotazioni

.....

.....

Timbro e firma dell'Operatore.....

Cognome e Nome .....

C.F. .... Luogo e data di nascita .....

Indirizzo di residenza .....

Documento di identità tipo..... N. ....

rilasciato da ..... il.....

**in qualità di**  esercente responsabilità genitoriale  tutore del minore sopra identificato

Cognome e Nome .....

C.F. .... Luogo e data di nascita .....

Indirizzo di residenza .....

Documento di identità tipo..... N. ....

rilasciato da ..... il.....

**in qualità di**  esercente responsabilità genitoriale  tutore del minore sopra identificato

*Tramite la sottoscrizione del presente modulo autorizzo l'esecuzione sul minore della sopra descritta pratica di tatuaggio/piercing. Dichiaro di essere stato edotto sui rischi derivanti dalla procedura e mi impegno a rispettare tutte le istruzioni impartite, concernenti il trattamento del tatuaggio/piercing nel periodo di guarigione, consapevole delle conseguenze dovute a mia negligenza.*

Luogo e data: ..... Firma .....

Luogo e data: ..... Firma .....

**CORSO DI FORMAZIONE  
ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING  
“Aspetti di Igiene e Sicurezza”**

**INDICAZIONI AI FINI DELLA CORRETTA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE**

- ❑ La Struttura che realizza i corsi di formazione per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing deve attuarli rispettando i contenuti sotto enunciati e può ammettere alle attività chiunque svolga o intenda esercitare detta attività, previo accertamento di livello di conoscenza parlata e scritta della lingua italiana adeguato alle attività da svolgere. Ciò per evitare difficoltà di comprensione delle terminologie specifiche connesse con i contenuti del corso, e per consentire un idoneo scambio di informazioni con gli utenti relativamente ai trattamenti, anche in riferimento al consenso informato di cui agli Allegati 2 e 3.
- ❑ La durata minima del corso deve essere di 30 ore complessive, di cui 20 ore di lezioni teoriche e 10 ore di esercitazioni pratiche igienico-sanitarie.
- ❑ I docenti devono possedere professionalità con profili specialistici idonei a garantire una efficace erogazione dei diversi moduli formativi.
- ❑ Nella commissione d'esame è indispensabile la presenza di un esperto sanitario (può anche essere il docente dell'ultimo giorno) e di un rappresentante nominato dalla Regione Liguria.
- ❑ La Struttura deve inviare richiesta per avvio corso e richiesta di designazione di un rappresentante regionale nella commissione d'esame al Settore Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro – Dipartimento Salute e Servizi Sociali - Via Fieschi, 17 - 16121 Genova, tramite pec a protocollo@pec.regione.liguria.it.
- ❑ La data dell'esame deve essere preventivamente concordata in tempi utili con il rappresentante regionale nella commissione d'esame.
- ❑ Alla richiesta del punto precedente allegare il programma e il calendario del corso con i nominativi dei docenti, loro qualifica, argomento di insegnamento e l'Ente/Associazione di appartenenza.
- ❑ Agli atti dell'Ente organizzatore deve essere disponibile tutta la documentazione relativa al corso:
  - elenco partecipanti con i dati anagrafici personali e dell'attività (obbligatori: ragione sociale, Codice Fiscale, Partita IVA, sede legale e di attività, se diversa)
  - dichiarazione di avvenuto accertamento della conoscenza della lingua italiana
  - registro presenze docenti e discenti
  - curricula docenti
  - registro degli attestati
  - verbale d'esame
- ❑ L'esame dovrà consistere in una prova scritta (questionario) e/o un colloquio e in una prova pratica igienico-sanitaria.
- ❑ L'assenza massima ammessa per l'ammissione all'esame finale è del 10% delle ore totali del corso.
- ❑ L'attestato da rilasciare a fine corso è formato da due facciate (fronte/retro), secondo lo schema riportato nel presente Allegato, e riporta in alto a destra lo spazio per il logo/denominazione dell'Ente organizzatore. Ogni attestato deve contenere il numero identificativo progressivo di registrazione dell'attestato stesso, il numero riferito all'edizione del corso e la sigla della provincia ove si è svolto il corso. Nello spazio denominato “Attività” vanno inseriti: ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail relativi al discente. Per Regione Liguria il rappresentante regionale nella commissione d'esame apporrà la propria firma.
- ❑ A fine corso inviare al Settore Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro, con le modalità precedentemente riportate, copia degli attestati e un elenco riportante ragione sociale, sede di esercizio dell'attività e tutti i dati relativi ai discenti che hanno superato l'esame finale.

## **PROGRAMMA DIDATTICO (argomenti obbligatori)**

### **1. ASPETTI TEORICO-PRATICI (20 ore)**

- a) Principali agenti infettivi;
- b) Modalità di trasmissione degli agenti infettivi, con particolare riguardo alla trasmissione per contatto e a quella parenterale;
- c) Cenni di epidemiologia e prevenzione delle principali infezioni a trasmissione parenterale (HBV, HCV, HIV);
- d) Cenni di dermatologia;
- e) Caratteristiche dei locali, requisiti minimi essenziali;
- f) Lavaggio delle mani;
- g) Precauzioni standard;
- h) Disinfezione; disinfettanti e antisettici raccomandati per le pratiche di piercing e tatuaggio;
- i) Sterilizzazione: aspetti generali, procedure. L'uso dell'autoclave;
- j) Controindicazioni dermatologiche e sistemiche alle pratiche di piercing e al tatuaggio: quali sono, come sospettarle, quali informazioni chiedere al cliente;
- k) Costituenti degli inchiostri dei tatuaggi: descrizione, caratteristiche di sicurezza e tossicità, schede di sicurezza;
- l) Sistema di protezione dell'operatore: comportamenti di sicurezza, vaccinazioni raccomandate, dispositivi di protezione individuale, cosa fare in caso di incidente/infortunio, profilassi post-esposizione per HIV;
- m) Smaltimento in sicurezza dei rifiuti a rischio infettivo;
- n) Consenso informato e privacy;
- o) Responsabilità dell'operatore: informazioni sui rischi fisici che il tatuaggio e il piercing comportano;

### **2. ESERCITAZIONI PRATICHE (10 ore)**



REGIONE LIGURIA

LOGO/DENOMINAZIONE  
ENTE  
ORGANIZZATORE

**CORSO DI FORMAZIONE**  
IN APPLICAZIONE DELLA DGR 707/2008  
PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING

**ATTESTATO**  
DI FREQUENZA CON SUPERAMENTO  
DI ESAME FINALE

RILASCIATO A:

\_\_\_\_\_

NAT\_ A: \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ATTIVITA': RAGIONE SOCIALE \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

TEL \_\_\_\_\_ E-MAIL \_\_\_\_\_

CONSEGUITO PRESSO LA STRUTTURA FORMATIVA:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ENTE ORGANIZZATORE

REGIONE LIGURIA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

REGISTRATO IN DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ AL NUMERO \_\_\_\_\_ EDIZ \_\_\_\_\_ PROV \_\_\_\_\_

1) - DATE EFFETTUAZIONE CORSO

---

---

2) - DURATA CORSO

---

3) - CONTENUTI FORMATIVI CONFORMI A QUANTO CONTENUTO NELLA DGR  
707/2008

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

4) - PROVE DI VALUTAZIONE SVOLTE

- QUESTIONARIO
- COLLOQUIO
- PROVA PRATICA

5) - NOTE

---

---

---

**Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento**

Identificativo atto 2023-AC-567

| Compito  | Completato da    | In sostituzione di | Data di completamento |
|--|------------------|--------------------|-----------------------|
| Approvazione Amministratore proponente   | Angelo GRATAROLA |                    | 21/06/2023 17:36      |
| * Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile) | Roberta SERENA   |                    | 20/06/2023 10:18      |
| * Approvazione Legittimità   | Barbara FASSIO   |                    | 29/05/2023 09:10      |
| * Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)                                 | Mirco SCARSI     |                    | 26/05/2023 12:25      |
| * Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)  | Barbara CAMORANI |                    | 26/05/2023 11:32      |

\* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

**Trasmissione provvedimento:**  
Sito web della Regione Liguria